

## DOMANDE IN LIBERTÀ

**Un giudice può essere indulgente o severo?**

La legge lascia al giudice una certa discrezionalità nell'applicazione della pena. Per ciascun reato, infatti, il codice prevede una pena minima e una pena massima. Per esempio l'art. 582 c.p. stabilisce che chiunque cagiona ad altri una lesione personale è punito con la reclusione da tre mesi (pena minima) a tre anni (pena massima).

Ciò consente al magistrato non di essere più o meno indulgente a seconda del proprio umore ma, più correttamente, di commisurare la pena ai caratteri specifici del caso che si trova a giudicare. Uno stesso reato, infatti, può essere commesso in un momento di debolezza oppure può essere frutto di un comportamento delinquenziale abituale; può nascere da una casualità o da un piano preordinato; può produrre danni lievi oppure gravi.

Affinché la discrezionalità consentita al giudice non venga impiegata in modo arbitrario egli dovrà sempre *motivare*, cioè spiegare nella sentenza, le ragioni della sua scelta.

**Chi è stato detenuto ingiustamente ha diritto a un risarcimento del danno?**

La risposta è affermativa. Chi viene prosciolto in seguito a revisione del processo con il quale è stato condannato, ha diritto, stabilisce l'art. 643 c.p.p., a una riparazione commisurata alla durata della pena ingiustamente espiata e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

L'art. 314 c.p.p. stabilisce che ha diritto ad una equa riparazione anche chi, dopo aver subito un periodo di custodia cautelare, viene prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, oppure perché il fatto imputatogli non sussiste o non costituisce reato.

**I reati possono cadere in prescrizione?**

È orientamento pressoché unanime della dottrina, che il decorso del tempo renda via via sempre meno utile l'esercizio della funzione repressiva. E tale condivisa considerazione è alla base dell'istituto della *prescrizione dei reati*.

Il reato si considera prescritto se, nel tempo previsto dalla legge, non è intervenuta una sentenza "definitiva" di condanna.

Secondo quanto dispone l'art. 157 c.p. il reato si prescrive quando è decorso il tempo corrispondente al massimo della pena per esso prevista dalla legge. Per esempio, se per un reato è prevista la pena massima di dieci anni, la prescrizione scatterà dopo dieci anni da quando il fatto è stato commesso.

Il termine comunque non può essere inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

Anche la pena può cadere in prescrizione. In linea generale, secondo quanto dispone l'art. 172 c.p.:

- la pena della reclusione si estingue, se non viene scontata, entro un termine pari al doppio della pena inflitta;
- la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni;
- la pena dell'arresto e dell'ammenda nel termine di cinque anni;

Non si estingue la pena dell'ergastolo.



Giudici durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario.



Processo in un'aula di un tribunale.